ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/09/2010

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/30072-quattro-obiezioni-alla-peace-through-law-di-hans-kelsen

Autore: Anderson Vichinkeski Teixeira

Quattro obiezioni alla Peace through Law di Hans Kelsen

Quattro obiezioni alla *Peace through Law* di Hans Kelsen. *

Anderson Vichinkeski Teixeira**

Premessa

Restringeremo questa nostra breve analisi del pensiero kelseniano nel piano giusinternazionalistico soltanto ai seguenti argormenti: (1) epistemologia giuridica della Dottrina Pura del Diritto, (2) *civitas maxima*, (3) ruolo dei tribunali internazionali e (4) condizione giuridica della guerra nel modello monista.

Sarebbe una ridondanza provare a parlare della dimensione e dell'impatto che la vasta opera di Hans Kelsen ha prodotto tanto nella Teoria del Diritto quanto in altre branche del pensiero giuridico. In questa ricerca dobbiamo ricordare quali sono i punti della sua proposta di globalismo giuridico che si mostrarono più deboli e di poco realismo, in particolare, quando contrastati con i fatti storici dello scenario politico internazionale che non hanno potuto dimostrare la possibilità di attuazione di molte delle tesi di Kelsen.

La sua bibliografia[1] superò quattrocento pubblicazioni, ma, quanto al tema dei fondamenti dell'ordine internazionale, sarà nelle seguenti opere che troveremo i suoi

---

* Questa ricerca possiede ulteriori sviluppi nella seguente opera: Anderson V. Teixeira. *Teoria Pluriversalista del Diritto Internazionale*. Roma: Aracne Editrice, 2009.

** Dottore di ricerca in Teoria e Storia del Diritto presso l'Università degli Studi di Firenze e Professore Associato di Teoria del Diritto all'Università Luterana del Brasile. Ha svolto ricerche dottorali presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Parigi (Panthéon-Sorbonne). Si occupa di filosofia del diritto internazionale e di giustizia costituzionale. Ha pubblicato numerosi libri, articoli e saggi in Brasile, Messico e Italia. Email: andersonvteixeira@hotmail.com Per altri testi dello stesso autore, si veda il sito www.andersonteixeira.com Questa ricerca possiede ulteriori sviluppi nella seguente opera: Anderson V. Teixeira. *Teoria Pluriversalista del Diritto Internazionale*. Roma: Aracne Editrice, 2009.

[1] Per ulteriori studi sul diritto internazionale, cfr. H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre,* Mohr, Tübingen, 1920, trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto,* Milano, Giuffrè, 1989; Id., *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* in 'Recueil des cours de l'Académie de droit international', 13 (1926), 4; Id., *The Legal process and International Order,* in 'The New Commonwealth Research Bureau Relations', Serie A, l, London, 1934; Id., *The separation of the covenant of the League of Nations from the Peace Treaties,* in 'The World Crisis. Symposium of Studies Published on Occasion of the Tenth Anniversary of the Graduate Institute of International Studies', Genève, 1938; Id., *Law and Peace in International Relations,* in *Oliver Wendell Holmes Lectures*, Cambridge, Harvard University Press, 1941; Id., *Essential relations of International Justice,* in 'Proceeding of the 35th Annual Meeting of American Society of International Law', (1941); Id., *International Peace by Court or Government,* in 'The American Journal of Sociology', 46 (1941); Id., *Discussion of Post War Problem,* in 'Proceeding of the American Academy of Art and Sciences', 75/1 (1942); Id., *Revision of the the Covenant of the League of Nations,* in 'World Organization, A Symposium of the Institute on World Organization', 1942; Id., *Compulsory Adjudication of International Disputes,* in 'American Journal of International Law', 37 (1943); Id., *Peace through Law,* in 'Journal of Legal and Political Sociology', 2 (1942); Id., *Peace through Law,* North Carolina,

principali lasciti: *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts* (1920), *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public* (1926), *Peace through Law* (1944) *Principles of International Law* (1952) e *Théorie du droit international public* (1953).

1. L'epistemologia giuridica della Dottrina Pura del Diritto.

Nel rifiutare in assoluto la teoria dualista (o pluralista) sostenuta, in particolare, da H. Triepel, G. Jellinek, P. Laband, H. Preuss, F. Somló, A. Lasson e D. Anzilotti, la quale aveva l'ordine nazionale e l'ordine internazionale come due sistemi distinti e con una fondamentazione indipendente tra loro, Kelsen presentava una proposta tanto innovativa quanto controversa, soprattutto dovuto al fatto di avvicinare il formalismo kantiano al diritto in un modo fino ad allora inedito. Estendendo la sua Dottrina Pura del Diritto[2] all'ordine internazionale, l'autore sosteneva che il diritto nazionale dello Stato sovrano "n'est qu'un élément d'un tout, un ordre partiel."[3] Questo *tout* sarebbe proprio l'ordine internazionale, il quale, nella sua visione, rappresenterebbe l'unità oggettiva della conoscenza giuridica; una conoscenza che dovrebbe essere "imperiosamente una concezione monistica."[4] Con il primato del diritto internazionale, non sarebbe più la norma fondamentale dell'ordine statale a sostenere l'unità del sistema di diritto, ma sì la norma fondamentale del diritto internazionale.[5]

Il grande problema che Kelsen vedeva nella costruzione dualista è che, nel caso in cui fosse portata alle ultime conseguenze, renderebbe il diritto internazionale nient'altro che una sorte di morale o di diritto naturale, invece di essere un vero diritto, cioè un vero diritto

---

University of North Carolina Press, 1944; Id., *The Strategy of Peace,* in 'The American Journal of International Sociology', 49 (1944); Id., *The Law of the United Nations,* New York, F.A. Praeger, 1950; Id., *Principles of International Law,* New York, Rinehart, 1952; Id., *Théorie du droit international public,* in 'Recueil des cours de l'Académie de droit international', 84 (1953), 3; Id., *Die Einheit von Volkerrecht und staatlichen Recht,* in 'Zeitschrift für ausländishes öffentliches Recht', 19 (1958); Id., *Souveränität* (1962), in H. Kelsen, A. Merkl, A. Verdross, *Die Wiener rechtstheoretische Schule,* Bd. 2, Wien, Europa Verlag und Anton Pustet, 1968; Id., *The Essence of International Law,* in K. W. Deutsch, S. Hoffmann (eds), *The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross,* Cambridge, Schenkman Publishing Company, 1968.

[2] Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre,* Wien-Leipzig, Verlag Franz Deuticke, 1934.

[3] Cfr. H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* cit., p. 299.

[4] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität…*, trad. it. cit., p. 180.

[5] "Avec la primauté du droit international, ce n'est plus la norme fondamentale de l'ordre étatique qui fonde l'unité du système du droit, mais – en s'élevant pour ainsi dire d'un degree – la norme fondamentale du droit international." H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* cit., p. 310.

positivo (nel senso più "kelseniano" possibile).[6] Quando due sistemi normativi possiedono due norme fondamentali diverse, indipendenti una dall'altra e irriducibili una all'altra, questi sistemi avranno, allora, una natura diversa, una volta che la validità e la coerenza tra le norme di un sistema risultano, in ultima analisi, dalla derivazione della norma fondamentale che si trova alla base del sistema:[7] "[L]'unité du système résulte de l'identité du principe sur lequel se fonde la validité de ses divers éléments."[8]

Kelsen pensava lo Stato come un "ordre de la conduite humaine",[9] invece di un "ordre de la nature", dotato di *puissance*[10] sufficiente per fare in modo che gli individui, che si trovano sottomessi ad esso, obbediscano alle sue norme. Una volta considerato come ordine di condotta umana, "lo Stato, nella misura in cui è oggetto della conoscenza giuridica, nella misura in cui esiste una dottrina del diritto pubblico, deve avere la natura del diritto, essere cioè o lo stesso ordinamento giuridico o una parte di esso."[11]

E sarà precisamente in questo momento, quello della definizione dello Stato come un ente necessariamente giuridico, che Kelsen ha manifestato la propria critica maggiore al dualismo, nel considerare che la teoria della sovranità dello Stato nazionale produce, di conseguenza, la conclusione "qu'un seul État peut avoir le caractére d'entité juridique suprême, que la souveraineté d'un État est incompatible avec celle de tout autre État et exclut par conséquent l'existence d'un autre État en tant qu'ordre souverain."[12] Il riconoscimento da parte di uno Stato dell'esistenza di un altro uguale a lui implicherebbe una contraddizione logica con il postulato dell'unità della conoscenza[13] e con il principio della sovranità statale, poichè uno Stato che si trova al di sopra di tutti i suoi pari non potrebbe riconoscere l'esistenza di qualcosa al di sopra di sè oppure al suo fianco, rendendo

---

[6] "Et en effet, la construction dualiste, poussée jusqu'à ses dernières consequences, aboutit à faire de ce qu'on appelle le droit international tout simplement une sorte de morale ou de droit naturel, et non pas un droit veritable, au sens plein du mot, au sens ou l'on qualifie le droit interne de 'droit positif'. Seul le droit interne pourrait alors définir ce qui est droit et ce qui ne l'est pas." *Ibidem*, p. 276.
[7] *Ibidem*, p. 264.
[8] *Ibidem*.
[9] *Ibidem*, p. 233.
[10] "L'État, affirme-t-on par example, est essentiellement *Puissance;* il est par suite supérieur aux individus qui sont soumis à ses règles; ces individus sont ses 'sujets'." *Ibidem*, p. 234.
[11] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 20.
[12] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 259.
[13] "Le postulat de l'unité de la connaissance s'applique aussi à la connassaince normative, où il signifie qu'on ne peut admettre qu'un seul ordre obligatoire. Là est le véritable noeud, le noeud logique, du problème de la souveraineté: ainsi s'explique que la souveraineté ne puisse appartenir qu'à un seul État." *Ibidem*, p. 268.

impossibile la difesa razionale della propria sovranità.[14] Nella teoria kelseniana, il postulato dell'unità della conoscenza "vale senza limiti anche per il piano normativo e trova qui la sua espressione nella unità ed esclusività del sistema di norme presupposto valido ovvero – il che ha lo stesso significato – nella necessaria unità dal punto di vista della considerazione, valutazione o interpretazione."[15]

Kelsen diceva anche che

> Se, infatti, la sovranità è indispensabile per individuare la differenza essenziale tra un ordinamento o l'ente che lo personifica, lo oggettivizza, e gli ordinamenti o enti inferiori, subordinati, che fanno parte, d'altro canto d'esso, come attributo dello Stato, è inconciliabile con l'ipotesi della coesistenza di altri Stati, in linea di principio equiparati, ugualmente sovrani, subordinati ad un ordinamento giuridico internazionale superiore che unisce tutti questi Stati.[16]

Nell'affermare la natura dello Stato come un ordine umano essenzialmente giuridico e nel difendere la tesi che il dogma della sovranità statale impedirebbe il riconoscimento mutuo tra gli Stati considerando tutti gli enti con "esistenze giuridiche" sovrane tra loro, Kelsen sintetizza quello che intendeva essere lo scopo di tutta e qualsiasi teoria giuridica e anche della propria scienza giuridica: "constituer un ordre universel, qui groupe en un système unique toutes les règles du droit positif."[17] In questo modo, invece di essere un concetto sostanzialmente – o, almeno, originariamente – politico, "la sovranità dello Stato (oppure della comunità degli Stati) si rivela perciò identica alla positività del diritto."[18]

Per quanto riguarda questo *ordre universel* citato da Kelsen, fu in Christian Wolff[19] e nella sua nozione di *civitas maxima* che il maestro di Vienna prese ispirazione per concepire il suo modello di ordinamento giuridico internazionale. Una volta consacrata l'ipotesi giuridica che le norme di diritto internazionale formino un ordinamento universale superiore a tutti gli Stati nazionali e capace di racchiudere in sè tutti questi, ossia, come un ordinamento destinato a formare una comunità superiore agli Stati e, nel contempo, inglobarli in un unico universo fenomenologico, così, "[Q]uesta comunità, avendo

---

[14] Cfr. *Ibidem*, pp. 277-279.
[15] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 154-155.
[16] *Ibidem*, p. 151.
[17] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 296.
[18] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 126-127.
[19] Cfr. Christian Wolff, *Jus gentium methodo scientifica pertractatum* (orig. 1749), Oxford, Clarendon Press, 1934.

fondamentalmente la stessa natura dei singoli Stati, può essere indicata come personificazione dell'ordinamento giuridico mondiale o universale, come Stato mondiale o universale, come *civitas maxima.*"[20]

Dal punto di vista della teoria del diritto, Kelsen difendeva questo modello come il più adeguato a risolvere i conflitti tra leggi, poichè per risolvere i conflitti tra diritto interno e diritto internazionale sarebbero sufficienti "les mêmes méthodes que ceux qui mettent aux prises les différents degrés de l'ordre étatique. La contrariété d'une règle de degré inférieur à une règle de degré supérieur donne lieu soit à sa nullité ou à son annulabilité, soit à une sanction contre un organe responsable."[21] Le contraddizioni che succederanno tra il diritto interno e il diritto internazionale non saranno contraddizioni logiche, ma soltanto antinomie tra una norma inferiore e una norma superiore.[22] Il principio della autonomia del diritto interno, il quale determina la necessità di un riconoscimento interno di tutte le norme internazionali, cederebbe spazio al principio elementare di diritto che *lex superior derogat inferiori*, cioè occorrendo un'antinomia tra una norma di diritto interno e una di diritto internazionale, "la norme de l'ordre inférieur est nulle."[23]

2. La dimensione dell'idea di *civitas maxima.*

Dal punto di vista politico, Kelsen profetizzava che la condizione attuale del sistema politico internazionale, dove esistono centinaia di Stati divisi in modo arbitrario e amministrati in maniera autonoma, è soltanto temporanea, poichè

> La sua unità giuridica, la *civitas maxima* come organizzazione del mondo: questo è il nocciolo politico dell'ipotesi giuridica del primato del diritto internazionale, che è però al tempo stesso l'idea fondamentale di quel pacifismo che nell'ambito della politica internazionale costituisce l'immagine rovesciata dell'imperialismo. Come per una concezione oggettivistica della vita il concetto etico di uomo è l'umanità, così per una teoria oggettivistica del diritto, il concetto di diritto si identifica con quello di diritto internazionale e proprio perciò è a pari tempo un concetto etico.[24]

---

[20] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 367.
[21] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 317.
[22] Cfr. H. Kelsen, *Théorie du droit international public*, cit., pp. 193-194.
[23] *Ibidem*, p. 272.
[24] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 468; e Id., *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 325.

Kelsen sosteneva che la scelta tra monismo e dualismo è una scelta che si può fare solo prendendo in considerazione elementi meta-giuridici, come idee etiche e politiche.[25] Però da questo punto già si può percepire che tale posizionamento produce una chiara contraddizione tra le idee dell'autore, una volta che, come abbiamo visto *supra*, lui definisce il monismo come una necessità logica imposta dalla propria struttura del sistema giuridico nazionale, il quale, come sovrano, non può riconoscere altri ordini che siano al di sopra o al suo fianco; di conseguenza, non sarebbe possibile sostenere che il monismo può essere sormontato dal dualismo. Oltre a ciò, l'autore attribuisce alla sovranità statale la responsabilità di impedire che lo sviluppo dell'ordinamento giuridico internazionale andasse verso la formazione di una *civitas maxima* come organizzazione politica universale.[26] Ma Kelsen sembra non attribuire qualche valore al significato storico che lo Stato moderno rappresentò in Occidente, soprattutto perché fu proprio con lo Stato moderno che i popoli hanno avuto la possibilità di auto-limitarsi senza neccessità di ricorrere a qualsiasi ordine superiore.

Le ragioni che hanno portato Kelsen a concepire la sovranità statale come ostacolo allo sviluppo dell'umanità sono dovuti al fatto che la sovranità rappresenta la difesa di un soggettivismo egoista personalizzato nella figura di uno Stato che opta per l"io" quando dovrebbe pensare nell'universale.[27] La concezione pluralista partirebbe da una filosofia soggettivista che è incapace di cogitare che un'altro soggetto rivendichi la sovranità che proprio *io* mi attribuisco e che fà sì che l'esistenza dell'*altro* sia considerata soltanto come un oggetto inferiore a me, mai uguale oppure superiore.[28]

> La conception objectiviste de la connaissance, au contraire, part du monde pour arriver au moi; elle admet une raison universelle, un esprit universelle, qui se manifeste, s'individualise et se réalise de façon momentanée, éphémère en des individus qui pensent et qui veulent, individus dont l'esprit n'est qu'un élément de l'esprit universel, dont la raison connassainte n'est que l'émanation de la suprême raison universelle, individus égaux e similaires, mais dont les 'moi' ne

---

[25] "On ne peut se decider qu'en considération d'éléments méta-juridiques, - d'idées éthiques et politiques." H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 313.
[26] Cfr. H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität..*, trad. it. cit., p. 469.
[27] "L'unicité de la souveraineté, l'unicité de ce moi qu'est l'État souverain est l'homologue, – et, au fond, plus que l'homologue, – de l'egotisme, (*Solipsismus*), inevitable consequence du subjectivisme." H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 322; e nello stesso senso, si veda anche Id., *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 461-465.
[28] Cfr. H. Kelsen, *Théorie du droit international public*, cit., p. 190.

> sont pas, comme dans le subjectivisme, étrangers par nature et impénétrables les un aux autres.[29]

Più che ignorare l'importanza storica dello Stato moderno e del principio di sovranità, oltre a contraddire sè stesso quando affermava che il monismo è una necessità logica che può diventare oggetto di scelta politica o etica, Kelsen compromette la "purezza" del suo sistema nel capire il monismo come "un'idea eminentemente etica ed uno dei pochi tratti veramente indiscussi e pieni di valore della coscienza culturale moderna."[30] Il grado di viziosità della "purezza" della sua teoria diventa ancora più profondo quando lui afferma che, una volta garantito il primato del diritto internazionale, "la notion de droit se parfait également du point de vue moral: le droit devient l'organisation de l'humanité et s'identifie ainsi à l'idée morale suprême."[31]

Tutto ciò è contro gli elementi di base della teoria kelseniana, come la distinzione tra diritto e morale[32], e con il concetto di norma fondamentale dell'ordinamento giuridico. La concezione di norma fondamentale[33] come un presupposto logico-trascendentale, definito aprioristicamente solo dal punto di vista formale, poichè materialmente è vuoto, la cui funzione è fondamentare la validità oggettiva di un ordine giuridico positivo, ossia, legittimare la forma a partire da quale il contenuto sarà elaborato, non ammette i riferimenti che Kelsen ha fatto ad una "etica universale" e, soprattutto, ad una *conscience humaine universelle.*[34] La sua norma fondamentale del diritto internazionale[35] non determina qualsiasi contenuto materiale *a priori* all'ordine internazionale, in modo che sembra

---

[29] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* cit., p. 322.
[30] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...,* trad. it. cit., p. 299.
[31] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* cit., p. 300.
[32] "Affermando la sovranità dello Stato (oppure della comunità giuridica degli Stati) si solleva la pretesa (oppure se liquida il presupposto) che l'ordinamento giuridico chiamato Stato (oppure quello identico ordinamento giuridico internazionale che racchiude gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati nella suprema unità del sistema giuridico) abbia un'esistenza differente, separata e indipendente dalla morale, dalla religione o da qualsivoglia altro ordinamento; che la scienza giuridica – come conoscenza dell'ordinamento giuridico del singolo Stato (oppure del sistema giuridico mondiale, universale, che compreende tutti gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati) – sia una disciplina indipendente, diversa dalla teologia, dalla politica, dall'etica, che sia in generale una dottrina ordinamentale che può operare col suo specifico ordinamento non diversamente che con una validità suprema, non ulteriormente derivabile, ultima. La sovranità dello Stato (oppure della comunità degli Stati) si rivela perciò identica alla positività del diritto." H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...,* trad. it. cit., pp. 126-127.
[33] Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre,* trad. it. *La Dottrina Pura del Diritto,* Torino, Einaudi, 1990, pp. 226-331.
[34] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public,* cit., p. 326; e Id., H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...,* trad. it. cit., p. 469.
[35] Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre,* trad. it. cit., pp. 239-243.

insensato definire che un sistema che nemmeno si trova istituzionalmente consolidato – giacchè il proprio Kelsen riconosceva che il diritto internazionale è solo un diritto primitivo, cioè un diritto che "souffre incontestablement d'une imperferction technique, qui toutefois ne fait pas qu'il ne soit un véritable droit."[36]– possa venire a possedere valori etici e morali determinati *a priori* per guidare la sua creazione.

Il fatto è che Kelsen desiderava proporre la creazione di un ordine internazionale capace di racchiudere e comporre con perfezione la sua teoria monista, ma, per fare questo, la sua proposta avrebbe dovuto evitare qualsiasi sorta di vicinanza con concetti etici, morali e politici. Però non lo ha fatto. I fondamenti della sua *civitas maxima* sono definiti tramite la negazione della struttura dello Stato nazionale, poichè a questo è attribuito un soggettivismo egoista che lo rende incapace di riconoscere qualsiasi altro ente al di sopra o al suo fianco. D'altra parte, il monismo kelseniano, nel fare la negazione incondizionata della sovranità statale a beneficio dello "Stato mondiale", "tende a concepire l'ordinamento internazionale proprio in forma statale."[37] Ossia, tutta la costruzione teorica di Kelsen finisce per produrre un ente con le medesime caratteristiche dello Stato sovrano che lui era sicuro fosse la fonte di quasi tutti i problemi della comunità politica internazionale del XX secolo.

È importante mettere in evidenza, inoltre, che il rigore logico che la proposta di Kelsen cercava di avere la muta in una specie di "scientifismo giuridico-filosofico", poichè non ammette l'esistenza di una fondamentazione del sistema a partire da elementi che siano al di fuori del proprio sistema. Non dovremmo approfondire questa critica nell'ambito della logica, soprattutto perchè una tale critica già fu ampiamente e insistentemente sviluppata dal post-positivismo[38], dalle teorie dei sistemi[39], dalle teorie del discorso[40], tra gli altri.

---

[36] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 318;
[37] Danilo Zolo, *I signori della pace*, cit., p. 30.
[38] Sul questo tema, si veda Ronald Dworkin, *Taking Righs Seriously*, Londres, Duckworth, 1991; Id. *Law's Empire*, London, Fontana Press, 1986; Id., *A Matter of Principle*, Cambridge, Havard University Press, 1978; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1978; Id., *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt, Suhrkamp, 1985; e Josef Esser, *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts*, Tübingen, Mohr, 1956.
[39] Sul questo tema, si veda in particolare Niklas Luhman, *Legitimation durch Verfahren*, Frankfurt, Suhrkamp, 1993; Id., *Soziale Systeme: Grudriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt, Suhrkamp, 1985; Id., *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*, Stuttgart, Kohlhammer, 1974; Id., *Zweckbegriff und Systemrationaliät*, Frankfurt, Suhrkamp, 1973; Id., *Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet*, Berlin, Duncker&Humblot, 1965; Id., *Grundrechte als Institution*, Berlin, Duncker&Humblot, 1965;

Inoltre, dobbiamo registrare che attualmente la difesa delle principali correnti di universalismo giuridico – anche la dottrina dei diritti umani, la quale, si deve ricordare, possiede come presupposto materiale una morale ebraico-cristiana – si è basata su una logica strutturale di ispirazione kelseniana, dove la conseguente formazione di istituzioni sovranazionali – con competenza politica e giurisdizionale – ricorre ad argomenti che partono dal presupposto dell'unità dell'esperienza umana, dall'esistenza di una morale valida universalmente per tutti gli esseri razionali e dalla necessità di vincolare tutti gli Stati, indipendentemente dalle volontà individuali di questi, ad un medesimo organo centralizzatore, sovrano, e detentore della prerogativa di conferire legittimità a qualsiasi ordine che sia al di sotto di lui. Esattamente questo sosteneva Kelsen, anche, quando diceva che il suo modello globalista di diritto internazionale "è valido indipendentemente dal suo riconoscimento espresso o tacito da tutti gli Stati e da tutti i popoli, anche quelli non civilizzati."[41] Non si può dimenticare che fu questa linea di ragionamento che legittimava la *Respublica Christiana* a cercare l'annientamento di tutti quei popoli che non optassero per la croce (conversione al cristianesimo) quando intimati a scegliere tra la croce e la spada, e, ugualmente, fu questa medesima struttura logico-razionale che ha permesso al *jus publicum Europaeum* di ritenere legittimo ricorrere a tutti i mezzi che fossero necessari per prendere in possesso i nuovi territori conquistati fuori dall'Europa, i quali si trovavano al di là delle *rayas* e delle *amity lines*, cioè al di là di qualsiasi nozione di moralità e giustizia verso gli abitanti di tali territori.[42]

Oltre a ciò, altra obiezione che possiamo fare si basa sulla possibilità che la teoria kelseniana offre di stabilire un centro di potere politico e di legittimazione giuridica svincolato da qualsiasi rapporto con le necessità e peculiarità tipiche degli Stati nazionali e delle comunità regionali, una volta che già stabilisce *a priori* un contenuto che deve essere soltanto seguito e mai discusso. La sua idea che "est de l'essence du droit international de fonder une société d'États égaux en droit,"[43] non resiste alla verifica storica: il diritto

---

[40] Sul questo tema, si veda Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt, Suhrkamp 1981; Id., *Faktizitat und Geltung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1992; Id., *Wahrheit und Rechtfertigung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1999; Id., *Der philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp, 1986; Id., *Strukturwandel der Offentlichkeit*, Neuwied, Luchterhand, 1969.
[41] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 309.
[42] Si veda Anderson V. Teixeira, *Teoria Pluriversalista del Diritto Internazionale*, Roma, Aracne Editrice, 2009, pp. 123-30.
[43] H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 299;

internazionale si presenta come un mezzo destinato a legittimare giuridicamente la condotta dei vincitori delle due grandi Guerre Mondiali e a sottrarsi dal prendere misure che siano contrarie alla volontà dei governanti delle grandi potenze mondiali. L'uguaglianza formale pensata da Kelsen diventa impensabile in un sistema dove la regola generale è il volontarismo giuridico.

Anche senza aver un supporto fattico e storico capace di sostenere il suo ottimismo, la convinzione dell'autore nel successo della sua proposta si deve al fatto di credere nella naturale transizione del diritto internazionale dal suo attuale momento di diritto primitivo ad una condizione più evoluta che permetta di eliminare la giustizia privata dalle relazioni internazionali:

> Tenemos buenas razones para creer que el derecho internacional – es decir, el derecho de la comunidad interestatal, completamente descentralizada y dominada por el principio de la justicia por mano propria – se desarrolla del mismo modo que el derecho primitivo de la comunidad preestatal. Si esto es cierto, podemos prever con algún grado de probabilidad la direción en que puede realizarse un intento relativamente afortunado para conseguir la paz internacional, para eliminar el principio de la justicia por mano propria del derecho internacional destacando y fortaleciendo esa tendencia hacia la centralización. La evolución natural tiende ante todo hacia a la administración de justicia internacional, y no hacia el gobierno o la legislación internacional.[44]

3. Il ruolo dei tribunali internazionali.

In questo momento, si deve fare attenzione ad un altro elemento centrale nella teoria del diritto internazionale kelseniana: la necessità di centralizzazione dell'amministrazione della giustizia in un tribunale internazionale.

Il problema della pace è il punto dove il diritto internazionale è messo alla prova, tanto nelle sue istituzioni quanto nella sua capacità di presentare mezzi per la soluzione del conflitto. La caratteristica secondo cui il diritto è il detentore del monopolio della forza in un ordine coercitivo vale soltanto quando esiste un apparato istituzionale strutturato permettendo che il fenomeno normativo possieda effettività nella realtà materiale, che è proprio quello che non avviene con il diritto internazionale. Però Kelsen riteneva che la

[44] H. Kelsen, *Peace through Law*, University of North Carolina Press, North Carolina 1944; trad. spag. *Paz por medio del derecho*, Madrid, Trotta 2003, pp. 54-55.

guerra è il principale problema della nostra era, un problema di politica internazionale, e che "el medio más importante de política internacional es el derecho internacional."[45]

La concentrazione di potere dell'ordine internazionale in una specie di Stato mondiale, come la *civitas maxima,* sarebbe l'alternativa che, secondo Kelsen, potrebbe offrire i migliori risultati per quanto riguarda la pace internazionale e l'eliminazione della forza come forma ultima di soluzione dei conflitti tra Stati.[46] Il proprio autore qualificava la sua proposta come basata sulla *domestic analogy,* poichè "[L]a sugerencia de conseguir la paz internacional mediante un Estado mundial se basa en la supuesta analogia entre un Estado mundial y el Estado nacional mediante el cual se consigue tan eficazmente la paz nacional."[47]

Il globalismo proposto da Kelsen è essenzialmente giudiziario, poichè colloca la creazione di un tribunale internazionale dotato di giurisdizione propria come il primo requisito per stabilire un punto di riferimento che sia determinante nel costringere gli Stati a rinunciare alla guerra e alle rappresaglie come mezzi per risolvere i propri conflitti internazionali, sottomettendo tutte le dispute, senza eccezione, alla decisione di un tribunale internazionale imparziale.[48] Secondo l'autore, mentre non è possibile privare gli Stati della prerogativa di decidire sovranamente sui suoi conflitti e trasferirla ad una autorità imparziale, cioè ad un tribunale internazionale, sarà del tutto impossibile qualsiasi progresso verso la pacificazione del mondo.[49] Però il proprio Kelsen riconosceva che per fare un tribunale di questo tipo con effettività, dinanzi a tutti gli Stati, sarebbe necessario creare una specie di "forza di polizia internazionale", la quale "es una restricción, si no la

---

[45] H. Kelsen, *Peace through Law,* trad. spag. cit., p. 51.

[46] "Cuando se plantea la cuestión de como puede asegurarse la paz internacional, de como puede eliminarse el empleo más terrible de la fuerza —a saber, la guerra— de las relaciones entre los Estados, ninguna respuesta puede ser más evidente por si misma que esta: uniendo a todos los Estados individuales, o por lo menos al mayor número de ellos posible, en un Estado mundial; concentrando todos sus médios de poder, sus fuerzas armadas, y poniéndolos a disposición de un gobierno mundial de acuerdo con leyes creadas por un parlamento mundial. Si a los Estados se les permite seguir existiendo unicamente como miembros de una poderosa federación mundial, entonces la paz entre ellos quedará asegurada con la misma eficacia que entre los Estados que componen los Estados Unidos de América o los Cantones de la República Suiza. Tal es la idea principal de las numerosas sugerencias que se han hecho para el mantenimiento de la paz al discutirse la reconstrucción de la post-guerra." *Ibidem,* p. 40.

[47] *Ibidem,* p. 41.

[48] *Ibidem,* p. 47.

[49] "Mientras no sea posible privar a los Estados interesados de la prerrogativa de decider la cuestión del derecho y transferirla de una vez a una autoridad imparcial, a saber, un tribunal internacional, es completamente imposible todo nuevo progreso en el camino de la pacificación del mundo." *Ibidem.*

total destrucción, de la soberanía de los Estados. Es incompatible con el principio de 'igualdad soberana' proclamado por la Declaración de Moscú."[50]

La credenza assoluta di Kelsen nel diritto come mezzo di pacificazione internazionale è evidente quando afferma che "[L]a idea del derecho, a pesar de todo, parece todavia ser más fuerte que qualquier otra ideologia de poder."[51] Un punto interessante, che si deve riferire, è che l'autore parla di "altra ideologia di potere", un'affermazione che lascia implicito che, secondo lui, il diritto è di per sè un'ideologia di potere, invece di essere una scienza con quell'alto livello di purezza che Kelsen sempre professò. Precedentemente, quando abbiamo trattato della *civitas maxima* già si manifestava la sua tendenza a concepire il diritto come qualcosa di più ampio che una scienza, ma adesso, quando analizziamo come sarebbe il funzionamento pratico della sua proposta è ancor più chiaro che l'autore concepiva il diritto come una vera ideologia, come una fonte inesauribile di risposte ai problemi del mondo.

La critica che Kelsen ha fatto alla Lega delle Nazioni illustra con precisione come lui minimizzava l'azione di altri campi del sapere, come la politica, per esempio, come mezzi di soluzione di conflitti internazionali:

> Su fracasso puede atribuirse a diversas causas. Una de las más importantes, si no la decisiva, es un defecto fatal de su estrutura, el hecho de que los autores del Pacto colocaron en el centro de su organización internacional no al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, sino a una especie de gobierno internacional, el Consejo de la Liga de Naciones. La Asamblea de la Liga, su otro órgano, colocado junto al Consejo, produce la impresión de una asamblea legislativa internacional. El dualismo de gobierno y parlamento estaba probablemente presente con mayor o menor claridad en las mentes de los fundadores cuando crearon los dos órganos principales de la Liga.[52]

Secondo Kelsen, la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresentò un avanzo se comparata con la Lega delle Nazioni, soprattutto per aver aumentato il grado di centralizzazione del potere in quell'organizzazione e creato una struttura internazionale di sicurezza reciproca mai veduta nell'ambito internazionale fino a quel momento.[53] Tuttavia, nella stessa misura in cui aumentò la centralizzazione di potere aumentò anche la sua

---

[50] *Ibidem*, p. 52.
[51] *Ibidem*, p. 53.
[52] *Ibidem*, p. 75.
[53] Cfr. H. Kelsen, *Principles of International Law*, cit., p. 40.

concentrazione nelle mani di un numero ormai più ristretto di Stati, che sono proprio quelli che fanno parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, impedendo che i temi concernenti la sicurezza internazionale vengano trattati dalla giuridicità del diritto internazionale, poichè la tendenza di quel Consiglio è affrontare il problema sempre con un atteggiamento eminentemente politico.[54]

Per pensare gli Stati in una condizione di uguaglianza formale tra loro, l'autore afferma che la creazione di un tribunale internazionale con ampi poteri non offenderebbe la sovranità degli Stati:

> [L]a creación de un tribunal internacional compuesto de jueces que no representan a los Estados en disputa y que toman, de acuerdo con la mayoría de votos, decisiones que obligan a los Estados en disputa, es considerada en general compatible con la soberania y la igualdad de los Estados. Esto se debe a la idea de que los tribunales internacionales son competentes unicamente para aplicar el derecho internacional positivo a las disputas que tienen que resolver, de que mediante sus decisiones no pueden imponer nuevas obligaciones o conferir nuevos derechos a los Estados en disputa. Parece que el principio de la igualdad de soberania es mantenido, en primer lugar, para evitar la posibilidad de la imposición de nuevas obligaciones a un Estado que no lo desee.[55]

Tuttavia, quando Kelsen considera il tribunale internazionale l'istituzione centrale del suo modello di globalismo giudiziario, lui sostiene, come già esposto in precedenza[56], che la concordanza con le norme di diritto internazionale e con le decisioni giudiziali di questa sfera non avranno bisogno di essere volontariamente accettati dallo Stato al quale si destina la norma o la decisione giudiziale, anche quando si tratti di una civilizzazione che non è presente e riconosciuta all'interno dell'ordine internazionale. Questa possibile incongruenza – tra il principio dell'uguaglianza sovrana e della giurisdizione obbligatoria del tribunale internazionale – si deve, certamente, alla distanza di ventiquattro anni che separa i due testi, *Das Problem der Souveränität...* (1920) e *Peace through Law* (1944), una volta che quest'ultimo fu scritto nel corso della Seconda Guerra Mondiale e con l'autore immerso in un contesto storico che lo costringeva a ritenere la sua idea di *civitas maxima* come una profezia di un futuro non molto prossimo. Anzi, il testo del 1944 aveva anche la pretesa di porsi come una

---

[54] *Ibidem*, pp. 47-49.
[55] H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., p. 70.
[56] H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 309.

proposta immediata al dopoguerra, stabilendo una "agenda giuridica"[57] da essere seguita da parte dei vincitori della guerra, nel caso in cui desiderassero attribuire una legittimità giuridica più profonda alla nuova istituzione sovranazionale che sarebbe stata, in seguito, creata e ai processi che si inizierebbero contro gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale. L'autore afferma che "los Estados victoriosos deberían mostrarse deseosos de transferir la jurisdicción sobre sus propios súbditos que hayan delinqüido contra las leyes de la guerra al mismo tribunal internacional independiente e imparcial."[58]

4. La condizione giuridica della guerra nel modello monista.

D'altro canto, una ultima obiezione si può fare ancora alla teoria di diritto internazionale kelseniana: la sua ambiguità per quanto riguarda il tema della guerra.

Malgrado difendesse il Patto Kellog-Briand, il quale praticamente ha rimosso dagli Stati tutte le possibilità di *jus ad bellum,* il pacifismo giudiziario di Kelsen nega la guerra come forma di soluzione di conflitto nello stesso tempo in cui prescrive la creazione di uno Stato mondiale competente per imporre la pace mondiale, anche nel caso in cui sia necessario, per fare ciò, ricorrere alla guerra.[59] Se accadesse in realtà la concentrazione del monopolio della forza nell'ordine internazionale in un solo Stato mondiale, come proposto nella teoria monista, il risultato necessario sarebbe l'illegittimità di tutte le guerre che non vengano autorizzate o perpetrate dall'ordine supremo, cioè dallo Stato mondiale.

Kelsen considera che "la fuerza y el derecho no se excluyen mutuamente. El derecho es una organización de la fuerza."[60] In questo senso, riprendendo anche la comprensione di guerra come espressione massima dell'uso della forza armata[61], diventa perfettamente possibile dedurre che la guerra sarà non solo un ricorso utilizzabile straordinariamente nel modello di *civitas maxima* proposto dal maestro di Vienna, ma come uno strumento giuridico ordinario di conformazione delle volontà degli Stati individuali e, soprattutto, come forma di pacificazione dei conflitti internazionali, nonostante ciò

[57] "La exigencia de que se castigue a los criminales de guerra es, o debería ser, ante todo, la exigencia de que se castigue a los autores de la segunda guerra mundial, a las personas moralmente responsables por uno de los mayores crímenes em la historia de la humanidad." H. Kelsen, *Peace through Law,* trad. spag. cit., pp. 91-92.
[58] *Ibidem*, pp. 125-126.
[59] *Ibidem*, p. 71.
[60] *Ibidem*, p. 42.
[61] "La guerre est en principe une action de contrainte compartant l'emploi de la force armée et une intervention illimitée dans la sphère d'intérêts de l'État contre lequel elle est dirigée." H. Kelsen, *Théorie du droit international public,* cit., p. 41

rappresenti la paradossale situazione di ricorrere a una guerra come forma di risolverne un'altra.

Oltre a ciò, quando difendeva la criminalizzazione della guerra e la responsabilizzazione personale dei colpevoli[62], Kelsen affermava che soltanto "basándose en la doctrina del *bellum justum* es posible la 'culpabilidad por la guerra'".[63] Altrettanto, C. Schmitt aveva messo in evidenza che il tentativo di criminalizzare la guerra dava nuova forma alle medievali nozioni di *justus hostis* e di guerra giusta (*bellum justum*),[64] di modo che, dal punto di vista della teoria del reato, processare qualcuno e applicare al reo una regola penale retroattiva, poichè quando il fatto è successo tale norma non esisteva, si costituisce in una chiara violazione del principio elementare del *nullum crimen sine lege.* Kelsen rifiutava questa critica sostenendo che esistono princìpi generali di diritto e, soprattutto, princìpi morali che determinano che un individuo debba astenersi da una determinata condotta *moralmente condannabile*, anche nell'ipotesi in cui lui sappia che tale condotta non è repressa dalla legislazione vigente. Si osservi che, nuovamente, quando l'autore prende elementi extragiuridici per giustificare l'ambito giuridico, lui rientra nella sua contraddizione interna già riferita anteriormente alcune volte.

Nel commentare gli atti degli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, Kelsen diceva che:

> [M]oralmente eran responsables por la violación del derecho internacional en el momento en que realizaron los actos que constituyen un entuerto desde un punto de vista no sólo moral, sino también giuridico. El tratado no hace más que transformar su responsabilidad moral en responsabilidad jurídica. El principio que prohíbe las leyes *ex post facto* no es, con razón, aplicable a ese tratado.[65]

Dopo che i fatti storici ebbero dimostrato che il successo della criminalizzazione della guerra di aggressione, come ideato da Kelsen, non giunse – e nemmeno si avvicinò – a quello che inizialmente lui aveva pensato, D. Zolo concluse che "non ha dunque avuto sviluppi significativi, né in termini normativi, all'interno dell'ordinamento giuridico

---

[62] "Uno de los medios má eficaces para impedir la guerra y garantizar la paz internacional es la promulgación de reglas que establezcan la responsabilidad individual de las personas que como miembros del gobierno han violado el derecho internacional recurriendo a o provocando la guerra". H. Kelsen, *Peace through Law,* trad. spag. cit., p. 91.
[63] *Ibidem*, p. 106.
[64] Cfr. Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, cit., pp. 347-350.
[65] H. Kelsen, *Peace through Law,* trad. spag. cit., p. 104.

internazionale, né, tanto meno, dal punto di vista della sua efficacia nello scoraggiare l'uso arbitrario della forza da parte degli Stati."[66] In questo modo, i tribunali internazionali creati a partire dal modello di Nuremberg hanno avuto come risultato più importante l'etichettatura degli sconfitti come "'pirati' da sterminare in nome della giustizia dei vincitori."[67]

BIBLIOGRAFIA

DWORKIN, Ronald. *A Matter of Principle*. Cambridge, Havard University Press 1978.

_____. *Law's Empire*. London, Fontana Press 1986.

_____. *Taking Righs Seriously*. Londres, Duckworth, 1991.

HABERMAS, Jürgen. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt: Suhrkamp, 1981.

_____. *Der philosophische Diskurs der Moderne*. Frankfurt: Suhrkamp, 1985, trad. fr. *Le discours philosophique de la Modernitè.* Paris: Gallimard, 1988.

_____. *Faktizitat und Geltung*. Frankfurt: Suhrkamp, 1992, trad. ing. *Between Facts and Norms.* Cambridge: MIT Press, 1996.

_____. *Wahrheit und Rechtfertigung*. Frankfurt: Suhrkamp 1999

KELSEN, Hans. *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre.* Tubingen, 1920, trad. it *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano: Giuffrè, 1989.

_____. "Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public", in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 13 (1926), 4.

_____. *Reine Rechtslehre.* Wien-Leipzig: Verlag Franz Deuticke, 1934, trad. it. *La Dottrina Pura del Diritto.* Torino: Einaudi, 1990.

_____. "The Legal process and International Order", in *The New Commonwealth Research Bureau Relations*, Serie A, l, London, 1934.

_____. "The separation of the covenant of the League of Nations from the Peace Treaties", in *The World Crisis. Symposium of Studies Published on Occasion of the Tenth Anniversary of the Graduate Institute of International Studies*, Genève, 1938.

_____. "Law and Peace in International Relations", in *Oliver Wendell Holmes Lectures*. Cambridge: Harvard University Press, 1941.

_____. "Essential relations of International Justice", in *Proceeding of the 35th Annual Meeting of American Society of International Law*, (1941).

_____. "International Peace by Court or Government?", in *The American Journal of Sociology*, 46 (1941), 4.

_____. "Discussion of Post War Problem", in *Proceeding of the American Academy of Art and Sciences*, 75/1 (1942).

_____. "Revision of the the Covenant of the League of Nations", in *World Organization, A Symposium of the Institute on World Organization*, 1942.

_____. "Peace through Law", in *Journal of Legal and Political Sociology*, 2 (1942).

[66] Danilo Zolo, *La Giustizia dei Vincitori*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 23.
[67] *Ibidem*, p. 09.

_____. “Compulsory Adjudication of International Disputes”, in *American Journal of International Law*, 37 (1943), 3.
_____. *Peace through Law*. North Carolina: University of North Carolina Press, 1944, trad. it. *La pace attraverso il diritto*. Torino: Giappichelli, 1990.
_____. “The Strategy of Peace”, in *The American Journal of International Sociology*, 49 (1944).
_____. “The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization”, in *The Yale Law Journal*, 53 (1944), 2.
_____. “Will the judgment in the Nuremberg Trial constitute a precedent in International Law?” in *International Law Quarterly*, 1 (1947), 2.
_____. *The Law of the United Nations*. New York: F.A. Praeger, 1950.
_____. *Principles of International Law*. New York: Rinehart, 1952.
_____. “Théorie du droit international public”, in *Recueil des cours de l’Académie de droit international*, 84 (1953), 3.
_____. “Die Einheit von Volkerrecht und staatlichen Recht”, in *Zeitschrift für ausländishes öffentliches Recht*, 19 (1958).
_____. “Souveränität” (1962), in KELSEN, Hans; MERKL, Adolf; VERDROSS, Alfred. *Die Wiener rechtstheoretische Schule*. Bd. 2. Wien: Europa Verlag und Anton Pustet, 1968.
_____. “The Essence of International Law”, in DEUTSCH, K. W.; HOFFMANN, S. (eds). *The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross*. Cambridge: Schenkman Publishing Company, 1968.
LUHMAN, Niklas. *Grundrechte als Institution*. Berlin: Duncker&Humblot, 1965.
_____. *Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet*. Berlin: Duncker&Humblot, 1965.
_____. *Zweckbegriff und Systemrationaliät*. Frankfurt: Suhrkamp, 1973.
_____. *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*. Stuttgart: Kohlhammer, 1974.
_____. *Soziale Systeme: Grudriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
_____. *Legitimation durch Verfahren*. Frankfurt: Suhrkamp, 1993.
SCHMITT, Carl. *Der Begriff des Politischen*. Berlin: Duncker&Humblot, 1963, trad. it. *Le categorie del politico*. Bologna: Il Mulino, 1972.
_____. *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*. Berlin: Duncker&Humblot, 1974, trad. it. *Il nomos della terra*. Milano: Adelphi, 2003.
_____. *Land und Meer*. Maschke-Hohenheim: Köln-Lövenich, 1981, trad. it. *Terra e mare*. Milano: Giuffrè, 1986.
_____. *Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung Zum Begriff des Politischen*. Berlin: Duncker & Humblot, 1963, trad. it. *Teoria del Partigiano. Integrazione al concetto del politico*. Milano: Adelphi, 2005.
_____. *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte - Ein Bitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*. Berlin: Deutscher Rechtsverlag, 1941, trad. it. *Il concetto d’Impero nel diritto internazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee*. Roma: Settimo Sigillo , 1996.
TEIXEIRA, Anderson V. *Teoria Pluriversalista del Diritto Internazionale*. Roma: Aracne Editrice, 2009.
ZOLO. Danilo. *I signori della pace*. Roma: Carocci, 1998.
_____. “A Cosmopolitan Philosophy of International Law? A Realist Approach”, in *Ratio Juris*, 12 (1999), 4.

_____. *Chi dice l'umanità*. Torino: Eiunaudi, 2000.
_____. *Cosmopolis*. Milano: Feltrinelli, 2001.
_____. "Usi contemporanei di impero", in *Filosofia politica*, 18 (2004), 2, pp. 183-198.
_____. *La giustizia dei vincitori*. Roma-Bari: Laterza, 2006.
_____. "The re-emerging notion of Empire and the influence of Carl Schmitt's thought", in ODYSSEOS, Louiza; PETITO, Fabio (a cura di). *The International Political thought of Carl Schmitt*. London: Routledge, 2007.
WOLFF, Christian. *Jus gentium methodo scientifica pertractatum* (orig. 1749). Oxford: Clarendon Press, 1934.